



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Prima Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. XXXX XXXX ha emesso, all'udienza del 24.11.2022, la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile di primo grado n. n. XXXX/2022 Ruolo lav.,

TRA

XXXX XXXXXX, nata a xxxx xxx xxxx (FM) il xx.xx.xxxx, residente in xxxx xxx xxx (xx), Via xxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, nonché allegata alla busta telematica ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci tutti elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottaviano n. 9, nello studio dell'Avv. Salvatore Russo;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore;

RESISTENTE CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXXX XXXXXX ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il Ministero dell'Istruzione chiedendo, nei confronti dell'amministrazione l'accoglimento delle seguenti domande *“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della*



CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell’importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannarsi il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.

A fondamento della propria domanda ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, come insegnante assunta a tempo indeterminato per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Roma e che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso Ministero dell’Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 2016/2017 - contratti dal 23.09.2016 al 12.06.2017, per n. 243 giorni e per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l’Istituto Comprensivo “P.zza Filattiera” di Roma; - a.s. 2018/2019 - contratto dal 26.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di



servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo "Via E. Macro" di Roma; - a.s. 2019/2020 - contratto dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria) su posto sostegno, presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Roma; - a.s. 2020/2021 - contratto dal 11.09.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria) su posto sostegno, presso il Liceo scientifico "Gullace Talotta" di Roma; - a.s. 2021/2022 - contratto a tempo indeterminato, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Roma. che ha svolto mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato; che è stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (nel combinato disposto coi D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M. 28.11.2016), beneficio finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (così detta: Carta Elettronica del Docente); che tale esclusione è discriminatoria e in contrasto con i principi giuridici di matrice euro unitaria di cui all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'Istruzione restava contumace malgrado la rituale *vocatio in ius*.

Acquisiti i documenti prodotti, stante la natura documentale del procedimento, il Giudice, all'odierna udienza, udita la discussione, decideva la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.

L'art. 1, comma 121, della L.n. 107/2015 ha sancito che "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno



scolastico...”. 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d’anno. L’odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, pur svolgendo, sul punto non v’è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, stanti gli



individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza". La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che "il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ...



tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ministero il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz



Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”. Evidenziato, alla luce dell’orientamento della CGUE, il contrasto, con l’art. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, della normativa sopra trascritta, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, si tratta, come già puntualmente argomentato dal Consiglio di Stato con la già richiamata sentenza n. 1842 del 18.3.2022 “ora di vedere se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell’art. 1, commi 121 - 124 della l. n. 107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un’interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”. Avendo, il Consiglio di Stato, abbracciato un’interpretazione conforme della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale tale da consentire il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine e ritenuto che tale interpretazione conforme sia confortata e compulsata dall’ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022, questo giudicante ritiene opportuno richiamare, anche con trascrizione integrale dei relativi brani, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. Secondo il Consiglio di Stato “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., della L.n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007... Ne discende che la questione dei



destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal che si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della L.n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna. In definitiva, secondo l'interpretazione avallata dalla pronuncia del Consiglio di Stato che questo giudicante intende fare propria, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della L.n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, prevedendo, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo



l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento».

Deve dunque essere accolta la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso.

Non appare, invece, fondata la conseguente domanda di condanna al pagamento dell'equivalente valore economico della carta in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.

La domanda è, dunque, fondata nei limiti di cui al dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alle cause di valore tra € 1.100,00 e € 5.200,00.

P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX XXXXXX così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L.n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione all'immediata attivazione, in favore della ricorrente, della predetta carta elettronica;
- 2) respinge nel resto il ricorso;
- 3) condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore dei difensori in epigrafe [avv.ti Salvatore Russo, Nicola Zampieri, Giovanni



Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci], dichiaratisi procuratori antistatari, delle spese processuali che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA.

Roma, 24 novembre 2022.

Il giudice del lavoro

Dott. XXXX XXXXXX

